D. P. n. 540 **/2021**

REPUBBLICA ITALIANA

Il Presidente della Regione Siciliana

Oggetto: decadenza del dott. Paolo La Paglia dall'incarico e dalle funzioni di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina.

VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la l.r. n. 28 del 29 dicembre 1962;
VISTA la l.r. n. 2 del 10 aprile 1978;
VISTA la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii.;
VISTO in particolare, l'art. 3, co. 6, del D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii.;
VISTA la l.r. n. 30 del 3 novembre 1993 e ss.mm.ii.;
VISTA la l.r. n. 22 del 28 marzo 1995 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.C.M. n. 502 del 19 luglio 1995 e s.m.i.;
VISTA la l.r. n. 19 del 20 giugno 1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la l.r. n. 19 del 16 dicembre 2008;
VISTA la l.r. n. 5 del 14 aprile 2009 e ss.mm.ii.;
VISTO in particolare, l'art. 20, co. 6 e 7, della l.r. n. 5 del 14 aprile 2009 e ss.mm.ii., che dispone: "*6. Quando ricorrano gravi motivi o la reiterata omissione di atti obbligatori per legge o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di legge o del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, nonché nel caso di mancato rispetto degli atti di programmazione sanitaria o di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, previo parere consultivo della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana "Servizi sociali e sanitari" e della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, dispone la decadenza del direttore generale.*
7. Nei casi previsti dal comma 6, nelle more della definizione del procedimento finalizzato alla dichiarazione di decadenza, il direttore generale può essere sospeso dall'esercizio delle funzioni per un periodo massimo di 60 giorni con decreto motivato dell'Assessore regionale per la sanità";
VISTO il D.P.R.S. n. 6 del 18 gennaio 2013;
VISTO il D. Lgs. n. 171 del 4 agosto 2016 e ss.mm.ii.;
VISTO in particolare, l'art. 2 co. 5 del D. Lgs. n. 171/2016 e ss.mm.ii., ai sensi del quale "*la Regione, previa contestazione, nel rispetto del principio del contraddittorio ed entro il termine ivi indicato, provvede a risolvere il contratto dichiarando l'immediata decadenza del direttore generale con provvedimento motivato e provvede alla sua sostituzione con le procedure di cui allo stesso articolo, se ricorrono gravi motivi o se la gestione presenta un grave disavanzo [...] o in caso di manifesta violazione di legge o di regolamenti o del principio del buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione*";

VISTO l'art. 68, co. 4 l.r. n. 21 del 12 agosto 2014 e ss.mm.ii., che prevede che i Decreti Assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, devono essere pubblicati per esteso nel sito *internet* della Regione Siciliana;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato dapprima al 15 ottobre 2020, poi al 31 gennaio 2021, successivamente al 30 aprile 2021 e, da ultimo, con decreto legge del 22 aprile 2021, n. 52, al 31 luglio 2021;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTA la O.C.D.P.C. n. 630 del 3 febbraio 2020, recante *"Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*;

VISTE le OO.C.D.P.C. n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020 e n. 639 del 25 febbraio 2020, recanti: *"Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 626 del 27 febbraio 2020, con il quale il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 1, della O.C.D.P.C. n. 630/2020;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge n. 35/2020 ed il successivo decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020;

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge 14 luglio 2020, n. 74;

VISTO l'articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, come convertito, e il successivo decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020 *"Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020"*;

VISTA la disposizione n. 5 del 14 ottobre 2020, con la quale è stata istituita la Struttura Sanitaria di Supporto al Presidente della Regione Siciliana-Soggetto Attuatore ex OCDPC n. 630/2020 e DCDPC n. 626/2020 ed é stato individuato il Coordinatore-Preposto della suddetta Struttura;

VISTO il Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante *"Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"*;

VISTO il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158"*;

VISTO il Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante *"Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"*;

VISTO il Decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante "*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, recante "*ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2*";

VISTO il Decreto-legge del 14 gennaio 2021, n. 2, rubricato "*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. (21G00002)*", pubblicato sulla G.U. del 14 gennaio 2021, n. 10, per effetto del quale è stata disposta la proroga al 30 aprile 2021 dello stato di emergenza;

VISTO il Decreto legge del 22 aprile 2021, n. 52, al 31 luglio 2021 per effetto del quale è stata disposta la proroga al 31 luglio 2021 del vigente stato di emergenza;

VISTE le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 e le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 553 del 27 novembre 2020;

VISTO il D.A. n. 261 del 25 marzo 2020, con il quale sono state istituite le "*Unità di Crisi Sanitarie Metropolitane*" di Palermo, di Catania e di Messina per la gestione dell'emergenza *Covid-19*;

VISTE l'ordinanza cautelare del T.A.R. Sicilia n. 602 dell'8 maggio 2020, confermata dal C.G.A. con ordinanza n. 503 del 22 giugno 2020, con la quale è stata dichiarata legittima l'iniziativa dell'Assessorato della Salute di adottare, nel contesto emergenziale in atto, idonee misure di affiancamento delle strutture ospedaliere limitate sia nel tempo che nell'oggetto;

VISTO il D.P. n. 190/Serv. 1°/S.G. del 4 aprile 2019, con il quale il Presidente della Regione, in esecuzione della Deliberazione della Giunta di Governo n. 101 del 13 marzo 2019, il Dott. Paolo La Paglia è stato nominato Direttore Generale dell'A.S.P. - Azienda Sanitaria Provinciale di Messina;

VISTO in particolare, l'art. 2 del citato D.P. n. 190/Serv. 1°/S.G. del 4 aprile 2019, che incarica l'Assessore per la Salute della Regione Siciliana di monitorare l'attività svolta dal nominato Direttore Generale nell'espletamento dell'incarico, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 16 e 19, co. 3, della l.r. n. 5 del 14 aprile 2009 e ss.mm.ii. e all'art. 2, co. 4, del D. Lgs. n. 171 del 4 agosto 2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il contratto di lavoro stipulato in data 21 maggio 2019 tra l'Assessore regionale per la Salute e il dott. Paolo La Paglia nella qualità di Direttore Generale dell'A.S.P. di Messina, approvato con D.A. n. 1082/19 del 4 giugno 2019;

VISTO in particolare, l'art. 5 comma 2 del precitato contratto, ai sensi del quale "*quando ricorrono gravi motivi o la reiterata omissione di atti obbligatori di legge o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di legge o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, nonché nel caso di mancato rispetto degli atti di programmazione sanitaria, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore pro-tempore, con la procedura di cui all'art. 20 comma 6 della lr. n. 5/09, dichiara la decadenza del direttore generale*";

VISTA la nota prot. n. 147547 del 16 dicembre 2020, con la quale il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, "*preso atto dei recenti accadimenti, anche mediatici, relativi all'emergenza Covid-19 nella provincia di Messina, per i quali viene*

chiamata in causa l'Azienda Sanitaria Provinciale e nello specifico la Direzione Generale", ha chiesto all'Assessore regionale per la Salute la nomina di una Commissione assessoriale di verifica;

VISTA la nota prot. n. 54811 del 17 dicembre 2020, con la quale l'Assessore regionale per la Salute ha disposto - anche ai fini di quanto previsto dall'art. 20, co. 6 e 7, della l.r. n. 5/2009 e ss.mm.ii. - la nomina di una Commissione d'inchiesta, con il compito di effettuare l'accesso ispettivo a decorrere dal 17 dicembre 2020 e di consegnare la relazione finale per l'accertamento di tutte le criticità emerse entro giorni 7 dal relativo insediamento;

VISTO il D.A. n. 1277 del 17 dicembre 2020, recante "*Nomina di un Commissario ad acta per la gestione dell'emergenza da Covid-19 presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina*";

VISTA la relazione della Commissione d'inchiesta, trasmessa all'Assessore per la Salute con nota prot. n. 47454 del 24 dicembre 2020, dal cui esame si rileva quanto segue:

- il sistema di sorveglianza ISS è alimentato con ritardo, con risultati non adeguati in termini di qualità e completezza, con dotazione ed organizzazione del personale non efficiente e orario di attività non continuativo specie nei fine settimana;
- è disattesa in più punti la Circolare Assessoriale n. 2/2020, con particolare riferimento alla separazione e alla gestione per team delle varie fasi di presa in carico dei casi e dei contatti e al mancato utilizzo di strumenti di registrazione informatica raccomandati;
- non emerge alcuna programmazione e analisi del fabbisogno in materia di esecuzione dei tamponi e si ravvisa carenza nei controlli di qualità nei confronti dei laboratori privati affidatari, fra l'altro dell'esecuzione dei tamponi per l'ASP di Messina;
- la piattaforma Gecos sulla disponibilità di posti letto Covid, viene alimentata saltuariamente disattendendo le direttive assessoriali;
- non si evince attività propulsiva a utilizzare strumenti rapidi che le direttive assessoriali suggerivano per colmare i *gap* di organico per rispettare la programmazione regionale in termini di attivazione di posti letto;
- non sempre si rinvengono efficaci attività propedeutiche al potenziamento e al reclutamento di personale dall'esterno per fronteggiare adeguatamente l'emergenza epidemiologica e le attività di monitoraggio e di tracciamento proprie del dipartimento di prevenzione;
- non vengono registrati i dati sui tamponi effettuati sulla piattaforma *qualitasiciliassr*, in totale violazione della Direttiva 40933/2020;
- è emerso un grave problema di sbilanciamento domanda/offerta relativamente al servizio di raccolta utenze e di rifiuti che si caratterizza per il sottodimensionamento del servizio fornito dalla ditta specializzata rispetto alle reali esigenze della popolazione di soggetti positivi;

CONSIDERATO, altresì, che la predetta relazione stigmatizza altresì "*l'inadeguatezza dell'organizzazione nel suo complesso, ad incidere con successo sui risultati dei processi organizzativi interni e nell'individuare risposte efficaci, tempestive e funzionali alle nuove esigenze legate all'epidemia Covid-19*" ed "*evidenzia la criticità nelle relazioni tra le varie articolazioni aziendali, la scarsa capacità di coordinamento delle diverse figure, uffici, settori, deputate alla gestione dell'emergenza COVID e la difficoltà, su aspetti prioritari, di gestire efficacemente i rapporti con la ditta informatica per ottenere risultati migliori per l'Azienda*";

VISTA la nota prot. n. 56338 del 28 dicembre 2020, con la quale l'Assessorato regionale della Salute ha notificato la suddetta relazione al Direttore Generale dell'A.S.P. di Messina, con assegnazione di un termine di giorni 7 per il deposito di controdeduzioni e osservazioni;

VISTE le controdeduzioni del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, depositate in data 4 gennaio 2021 con nota prot. n. 441/21;

PRESO ATTO delle ulteriori argomentazioni addotte dal Dott. Paolo La Paglia in sede di audizione del 20 gennaio 202 dallo stesso depositate con nota prot. n. 7877 del 19 gennaio 2021 in detta occasione;

VISTA la nota prot. n. 5320 del 23 gennaio 2021 con la quale il Coordinatore della Commissione ispettiva ha comunicato che l'ulteriore documentazione, ivi compresa la citata nota prot. 7877 del 19 gennaio 2021, non è idonea a modificare il giudizio espresso in sede di relazione conclusiva all'accesso ispettivo che, pertanto, deve ritenersi confermato in ogni sua parte;

VISTA la relazione di cui alla nota prot. n. 8079 del 10 febbraio 2021, a firma congiunta del Dirigente Generale del Dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica e del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, estesa a conclusione delle attività dell'organo ispettivo all'uopo nominato e contenente le risultanze scaturenti dall'esame complessivo della relazione ispettiva e delle controdeduzioni prodotte dall'interessato, trasmesse all'Assessore regionale per la Salute per le valutazioni di competenza in ordine al possibile avvio, ai sensi dell'art. 20 co. 6 della legge regionale n. 5/2009 e ss.mm.ii., di un procedimento di decadenza dalla carica del Direttore Generale dell'A.S.P. di Messina;

RILEVATO che dalle risultanze scaturenti dall'esame complessivo della relazione ispettiva è emersa, in particolare, l'inosservanza da parte del direttore generale dell'ASP di Messina delle ordinanze presidenziali n. 25 del 13 giugno 2020, n. 42 del 15 ottobre 2020, n. 48 del 19 ottobre 2020 e n. 51 del 24 ottobre 2020) nella parte in cui, al fine di dare attuazione alle misure di monitoraggio dell'evoluzione del contagio epidemico previsto dal D.M Salute 30 aprile 2020, hanno prescritto l'obbligo dei direttori generali delle Aziende del S.S.R. di inserire tutti i nuovi casi positivi nella piattaforma di sorveglianza nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità di cui all'OCDPC del 27 febbraio 2020, entro 24 ore dalla diagnosi e che tale inadempimento, per espressa previsione delle stesse ordinanze, integra la fattispecie della grave violazione ai sensi dei commi 6 e 7 della l.r. n. 5/09;

RILEVATO, altresì, che le controdeduzioni prodotte in data 4 gennaio 2021 dal dott. La Paglia, a fronte delle gravi criticità e inadempienze accertate dalla Commissione regionale d'inchiesta, si limitano ad escludere la propria responsabilità, additando quella di altri soggetti dell'organizzazione aziendale, di volta in volta identificati, senza entrare nel merito delle questioni sollevate e senza dimostrare l'insussistenza degli addebiti allo stesso attribuiti;

RITENUTO, pertanto che tali controdeduzioni, a parte la responsabilità in vigilando dello stesso direttore generale che permane, non si dimostrano idonee a modificare il giudizio espresso dalla Commissione d'inchiesta, avuto riguardo alla previsione di cui al comma 6 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. che conferisce al direttore generale tutti i poteri di gestione dell'Azienda sanitaria e la rappresentanza della stessa, nonché al contratto di lavoro sottoscritto dal dott. La Paglia che riserva al direttore generale tutte le funzioni di gestione complessiva dell'Azienda oltre alla rappresentanza legale della medesima;

RITENUTO, ancora, che a nulla rileva la circostanza addotta dal dott. La Paglia del conferimento ad un dirigente dell'Azienda dell'incarico di commissario ad acta per l'emergenza Covid 19, con poteri sostitutivi, al quale lo stesso dott. La Paglia, nelle proprie controdeduzioni, addebita diverse inadempienze, posto che tale circostanza non ha incidenza alcuna sulla titolarità dei poteri di gestione dell'ASP che, legislativamente e contrattualmente, resta e permane in capo al direttore generale, potendosi al più configurare il commissario ad acta come un braccio operativo o un soggetto ausiliare dello stesso direttore generale, fermo restando in ogni caso il potere di sostituzione che, nonostante le molteplici inadempienze accertate, non è stato mai esercitato dal dott. La Paglia, sicchè è dovuta intervenire la Regione con la nomina di un proprio commissario ad acta per l'emergenza Covid 19 nella provincia di Messina;

RITENUTO ulteriormente che, anche, dopo la nomina del commissario ad acta per l'emergenza Covid 19, ivi compreso quello nominato dalla Regione, residuano in capo al direttore generale dell'ASP tutti quei poteri - volti al reclutamento del personale, all'acquisto di reagenti, di materiali e di apparecchiature di laboratori indispensabili per fronteggiare l'epidemia, nonché all'approntamento di un'organizzazione aziendale in grado di rispondere rapidamente ed efficacemente all'emergenza in atto - il cui mancato o non adeguato e tempestivo esercizio da parte dello stesso direttore generale, così come accertato dalla Commissione può effettivamente compromettere gli esiti dell'azione del Commissario ad acta individuato e come ha effettivamente compromesso;

RITENUTO, pertanto, che le risultanze dell'attività istruttoria condotta mettono in evidenza elementi oggettivi che in quanto tali precludono l'esercizio di uno spazio di discrezionalità amministrativa in ordine all'avvio del procedimento di decadenza da parte dell'organo di indirizzo politico;

RITENUTO, in particolare, che i contenuti di cui alle suddette note di contestazione - ponendosi in violazione del principio di buon andamento della P.A. e considerati i parametri di valutazione delle *performance* e gli obiettivi assegnati ai Direttori Generali delle Aziende e degli Enti del S.S.R. - evidenziano una serie di addebiti, per come sopra descritti, riconducibili alla fattispecie legale dei "*gravi motivi, reiterata omissione di atti obbligatori per legge, violazione di legge e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione*" di cui all'art. 20, co. 6, l.r. n. 5/2009, tenuto conto del contesto emergenziale in atto;

RICHIAMATA a tal proposito, l'ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 10775 del 5 giugno 2020, secondo cui "*La ampiezza della clausola elastica dei "gravi motivi" va rapportata all'intensità del vincolo fiduciario del rapporto di lavoro*" e "*Il rapporto intercorrente tra la Regione ed il direttore generale della azienda sanitaria ha spiccato carattere fiduciario*";

VISTO il D.A. n. 59 del 29 gennaio 2021 con cui è stata prorogata la durata dell'incarico conferito ai Commissari *ad acta* per l'emergenza Covid-19 delle Aree Metropolitane di Palermo, Catania e Messina fino al 28 febbraio 2021;

VISTO il D.A. n. 171 del 26 febbraio 2021, con cui è stato nominato Commissario *ad acta* per l'emergenza Covid-19 dell'Area Metropolitana di Messina il Prof. Alberto Firenze;

VISTA la nota prot. n. 9227 del 16 febbraio 2021, con la quale l'Assessore regionale per la Salute - preso atto delle risultanze emerse dall'attività ispettiva demandata alla Commissione all'uopo nominata con nota prot. n. 47454 del 24 dicembre 2020 e, conseguentemente, della relazione a firma dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti funzionalmente preposti

all'Assessorato regionale della Salute - ha proposto al Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 20, co. 6 della l.r. n. 5/2009, l'avvio del procedimento di decadenza del Dott. Paolo La Paglia dalla carica di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina;

VISTA la nota prot. n. 4340 del 18 febbraio 2021, con la quale il Presidente della Regione, nel richiamare il contenuto della relazione conclusiva della Commissione ispettiva regionale e le conformi valutazioni svolte con prot. 8079 del 10 febbraio 2021, all'esito della complessa attività di controllo, dai dirigenti generali di entrambi Dipartimenti dell'Assessorato, ha notificato al Dott. Paolo La Paglia la contestazione di cui al combinato disposto dell'art. 2 co. 5 D. Lgs. n. 171/2016 e dell'art. 20 co. 6 della l.r. n. 5/2009 e ss.mm.ii., con assegnazione di un termine per l'instaurazione del prescritto contraddittorio, finalizzata alla risoluzione del contratto individuale di lavoro e alla conseguente decadenza dello stesso dalla carica di Direttore Generale dell'A.S.P. di Messina;

DATO ATTO che anche successivamente alla nomina e all'insediamento del Commissario *ad acta* per la gestione dell'emergenza da Covid-19 nel territorio della provincia di Messina (che, in ogni caso, svolge compiti di supporto e affiancamento al Direttore Generale dell'Azienda) sono pervenute all'indirizzo di questo Assessorato alcune segnalazioni inerenti la sussistenza di criticità in ordine all'attività ordinaria che l'Azienda - e, mediante gli opportuni poteri di impulso e di controllo ai propri uffici, il Direttore Generale - è tenuta ad assicurare per l'ottimale gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per il raggiungimento degli obiettivi alla stessa sottesi;

VISTO il D.A. 120/2021, con cui l'Assessore per la Salute ha disposto, per le ragioni *infra* descritte, la sospensione dall'esercizio delle funzioni e dall'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, per la durata di giorni sessanta a decorrere dal 19 febbraio 2021;

VISTO il parere, allegato alla nota prot. n. A.I.3/14990 del 17 marzo 2021, reso dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. d) della l.r. 9 ottobre 2008 n.10, nell'adunanza del 16 marzo 2021, con il quale il predetto organismo ha preso atto degli esiti della relazione della commissione ispettiva regionale ed ha espresso condivisione per le sue conclusioni;

VISTA la nota del 17 marzo 2021, prot. n. 6261, con la quale, nelle more della disposta sospensione, il Presidente della Regione ha richiesto alla Presidenza dell'Assemblea Regionale Siciliana *"al fine di una tempestiva calendarizzazione, l'assegnazione dell'affare in questione"* per l'acquisizione del prescritto parere consultivo da parte della VI Commissione legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana *"Servizi sociali e sanitari"* così come previsto dall'art. 20 comma 6 della l.r. n. 5/2009;

VISTO il D.P. Reg. n. 62/ARE1/S.G. del 30 marzo 2021, con il quale il Presidente della Regione ha assunto temporaneamente le funzioni di Assessore Regionale per la Salute;

VISTO il parere prot. n. 9362 del 19 aprile 2021 con il quale l'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione - nel rilevare che il provvedimento di sospensione del direttore generale dall'esercizio della funzione si ascrive ad un atto a tutela del datore di lavoro (nel caso specifico la P.A.) - ha espresso l'avviso che, laddove l'attività di accertamento per la sua complessità non sia stata definita entro il termine massimo di sessanta giorni previsto per la sospensione stessa, soccorre il disposto normativo di cui all'art. 21 *quater* della legge n. 241/1990;

VISTO il D.A. del 19 aprile 2021 n. 323, con il quale il Presidente della Regione nella qualità di Assessore ad *interim* ha prorogato di ulteriori trenta giorni l'efficacia sospensiva del D.A.

120/2021 anche al fine di acquisire il prescritto parere obbligatorio da parte della VI Commissione legislativa dell'A.R.S.;

RILEVATO che la citata Commissione, riunitasi in seconda convocazione in data 20 aprile 2021, ha reso il parere previsto dal comma 6 dell'art. 20 della l.r. n. 5/09, pronunciandosi a favore delle conclusioni a cui è giunta la commissione ispettiva, ed esprimendo quindi condivisione per l'adozione del provvedimento di decadenza dall'incarico e dalle funzioni di Direttore Generale dell'A.S.P. di Messina da parte del Dott. Paolo La Paglia;

CONSIDERATO che, inoltre, con la citata deliberazione della Giunta di Governo n. 553 del 27 novembre 2020, è stato autorizzato il Dirigente Generale del Dipartimento per la Pianificazione Strategica a predisporre apposito atto aggiuntivo ai contratti di lavoro dei Direttori generali delle Aziende Sanitarie Provinciali, nel quale è stata inserita quale obiettivo essenziale l'adeguata gestione dell'emergenza pandemica in uno con un'apposita clausola di decadenza per l'ipotesi di mancato raggiungimento degli stessi, nonché di violazione delle disposizioni nel tempo indicate dalle ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Presidente della Regione Siciliana in materia di contenimento del contagio e di assistenza territoriale, come ad esempio quella inerente i criteri di monitoraggio e il rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020;

CONSIDERATO che, nella fattispecie in esame, il Dott. La Paglia non ha sottoscritto l'atto aggiuntivo al proprio contratto di lavoro, trasmessogli con nota A.I.3/1070 del 12 gennaio 2021, relativamente all'inserimento dell'ulteriore obiettivo contrattuale in adesione alle direttive impartite dal compendio normativo nazionale e regionale vigente, con specifico riferimento alla gestione dell'emergenza pandemica nel suo complesso;

CONSIDERATO che il suddetto rifiuto concorre ad integrare una lesione del rapporto fiduciario che intercorre tra l'Organo di Governo e il Direttore Generale, tenuto debitamente conto che non sono note né motivate le ragioni che hanno determinato, per l'effetto, la sottrazione da parte del Dott. La Paglia rispetto agli obblighi nascenti dalla suddetta clausola contrattuale;

RITENUTO che tale rifiuto rappresenta un *unicum* tra le direzioni del Sistema Sanitario Regionale, in quanto tutti gli altri Direttori Generali hanno sottoscritto l'apposito atto aggiuntivo al contratto di lavoro;

RITENUTO che dal complessivo stato di cose sopra esposto e tenuto conto degli addebiti contestati al Dott. Paolo La Paglia, riconducibili alla fattispecie legale dei *"gravi motivi, reiterata omissione di atti obbligatori per legge, violazione di legge e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione"* di cui all'art. 20, co. 6, l.r. n. 5/2009, richiamati nella relazione della commissione ispettiva e nella sopracitata nota prot. n. 8079/2021 a firma dei dirigenti generali dei dipartimenti dell'Assessorato Salute, costituenti parte integrante e sostanziale del presente Decreto, è necessario procedere all'adozione del provvedimento di decadenza e alla risoluzione del relativo contratto di lavoro ai sensi della vigente normativa;

DECRETA

Art. 1

Per quanto esposto in premessa, è disposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 6, della legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, la decadenza dall'esercizio delle funzioni e dall'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina del Dott. Paolo La Paglia, dalla data di

notifica del presente decreto e, conseguentemente, anche la risoluzione del relativo contratto di lavoro.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e contemporaneamente, ai sensi dell'art. 68, co. 4, l.r. n. 21 del 12 agosto 2014, per esteso nel sito *internet* della Regione Siciliana.

Palermo, 28 APR. 2021

REGIONE SICILIANA PRESIDENZA

Il Presidente
MUSUMECI